

Polizza N° **0225.5104075.72**CIG **6021374304****POLIZZA
FURTO**

Tra:	A.S.L. TO4
Partita I.V.A.:	09736160012
con sede in :	VIA PO 11- 10034 Chivasso (TO)
e la Compagnia Assicuratrice:	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Broker :	Marsh S.p.A.
Decorrenza della copertura :	Ore 24:00 del 31/12/2014
Scadenza della copertura :	Ore 24:00 del 31/12/2019
Frazionamento :	Annuale
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 31/12 di ogni anno
Tacito rinnovo:	NO

Premio Annuo netto	Accessori	Imposte	Premio Totale lordo annuo
€ 33.914,11	0	€ 7.545,89	€ 41.460,00

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVE ALL' ASSICURAZIONE IN GENERALE

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l' assicurazione;
- per "Contraente" : il soggetto che stipula l' assicurazione;
- per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione;
- per "Società" : l' impresa assicuratrice;
- per "Premio" : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "broker": Marsh S.p.A.;
- per "Scoperto": la parte percentuale di danno che rimane a carico del Contraente;
- per "Franchigia": la parte fissa di danno che rimane a carico del Contraente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso.

Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia:

CLAUSOLA NON DEROGABILE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quel lo della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C..

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art. 2a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 3 - Modifiche dell' assicurazione

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che durante il decorso del rapporto contrattuale, si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,

- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere

l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

La revisione del prezzo può essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo, sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 90 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata, il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ogni caso, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno comunque facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Nei casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto".

Art. 5 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di 5 anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 90 giorni.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il

premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.) ed i Regolamenti vigenti, disciplinanti la materia oggetto dell'appalto, in quanto applicabili.

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE FURTO

Art. 9 - Rischio Assicurato

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l' impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali aperti.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne o mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Sono parificati ai danni del furto e rapina anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

Art. 10 - Esclusioni

Sono esclusi dall' Assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, terrorismo o sabotaggio organizzato, insurrezione, scioperi, tumulti popolari a meno che l' Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) agevolati dall' Assicurato o dal Contraente con dolo, nonché i danni commessi od agevolati con dolo:

- da persone che abitano con l' Assicurato o con il Contraente ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l' Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- dai Direttori;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all' Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;

c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall' autore del sinistro.

Art. 11 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro l' Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza l'ufficio competente del Contraente, specificando le circostanze dell' evento e l' importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire successivamente alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l' indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all' Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L' inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, ai sensi dell' art. 1915 C.C..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l' ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L' Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltrechè della realtà e dell' entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall' Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 12 - Esagerazione dolosa del danno

L' Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all' indennizzo.

Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno

L' ammontare del danno è concordato tra le Parti (la Società o un Perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata), direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 14 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l' esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l' Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 11;
- d) verificare l' esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere D) e E) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni formalità.

Art. 15 - Determinazione dell' ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate – col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - incrementato dei profitti sperati, dei danni del mancato godimento od uso, di altri eventuali pregiudizi.

Art. 16 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 17 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l' importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l' Assicurato deve restituire alla Società l' indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata .

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l' esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 18 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l' Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l' eccedenza , esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 19 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato / il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società stipulate sulle medesime cose, per il medesimo rischio.

In caso di sinistro l' Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l' indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l' indennizzo dovuto dall' assicuratore insolvente - superi l' ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell' indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 20 - Pagamento dell' indennizzo

Verificata l' operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell' indennizzo entro 30 giorni dalla data dell' atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che l' Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 10, lett. b).

Art. 21 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate tutte o in parte, l' Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l' Assicurato rimborsi alla Società l' intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l' Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell' importo dell' indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall' ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l' indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell' indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L' Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d' uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l' abbandono pagando l' indennizzo dovuto.

DEFINIZIONI

Le parti attribuiscono il significato sotto indicato alle seguenti denominazioni riportate nella polizza.

VALORI

Denaro (Euro e valuta estera), documenti di legittimazione e titoli impropri, titoli, libretti di risparmio, polizze in carico, ricevute, fedeli di deposito e depositi cauzionali in genere, assegni, tratte, cambiali, vaglia, carte valori, francobolli, valori bollati, valori in genere, polizze di assicurazione, contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, ricette e fustelle nonché stupefacenti, preziosi, il tutto sia di proprietà dell' Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile, compreso altresì lo smarrimento.

STABILIMENTI

Gli Ospedali, i Presidi Ospedalieri, i Presidi vari, i Centri Medici, le Case di Cura e di Riposo, le Cliniche, gli Ambulatori, i Poliambulatori, i Dispensari, gli Uffici di Igiene e Profilassi, i Consultori, i Distretti Sanitari, gli Istituti ed i Laboratori (a titolo esemplificativo e non limitativo laboratori Scientifici, di Analisi e Cura), gli Uffici principali e distaccati e/o sedi di rappresentanza, i Magazzini, i Depositi, le Officine, Autorimesse, Box e simili, le Mense, gli Archivi, le Scuole Infermieri Professionali e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza sia di proprietà, locazione e/o uso o a qualsiasi titolo presso il Contraente/Assicurato.

MERCI

Mobiliario e arredamento, compresi mobili di antiquariato, quadri e oggetti d'arte, sculture, tappeti, biancheria, coperte e materassi, indumenti, materiale vario di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, vasellame, cristalleria e posateria, provviste alimentari, bevande, vini, liquori, materiale di consumo, utensili, mobili d' ufficio, oggetti di cancelleria, libri, registri e stampati, archivi, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti o blocchi di sicurezza (escluso il contenuto), macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare ed altre da ufficio, software, computers, centri meccanografici ed elettronici per l'elaborazione dei dati, calcolatori ed elaboratori elettronici, telescriventi, pannelli elettronici di comando e controllo, impianti televisivi a circuito chiuso, impianti di prevenzione e di allarme, impianti di depurazione, impianti tutti e componenti di impianti in genere, apparecchi telefonici fissi e mobili, radio, macchinari, attrezzature, strumenti professionali, utensili e relativi ricambi e basamenti, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, macchine da proiezione e relative apparecchiature elettriche, ottiche ed acustiche, strumenti musicali con relative apparecchiature, attrezzature audiovisive, strumentario medico-chirurgico, materiale sanitario, farmaceutico e di medicazione, medicinali, supporti, materiale scientifico, apparecchiature ospedaliere, apparecchi di protesi e materiali relativi, strumentazioni elettroscientifiche, microscopi elettronici, apparecchi fisico-medicali o per la medicina nucleare, bisturi elettronici, apparecchi per la sterilizzazione, apparecchiature per i raggi Gamma e Beta, turbo-trapani per odontoiatri, cassoni isotermici siti anche presso terzi, e tutto quanto di simili ed affine, qualsiasi bene presente negli stabilimenti anche se di proprietà di terzi, di cui l'assicurato abbia l'uso o la custodia, con la sola esclusione dei valori. Si comprendono anche i distributori automatici di siringhe che siano di proprietà dell'Azienda o in comodato d'uso, anche se posti in strutture diverse da quelle dell'Asl, non protette da mezzi di chiusura.

Per quanto riguarda il materiale farmaceutico deve intendersi escluso solo quanto assicurato all'eventuale sezione riferita a determinate ubicazioni.

Qualora non siano assicurati con specifico contratto, rientrano nella presente definizione anche i beni che l'Assicurato detenga a titolo di locazione finanziaria.

FABBRICATI

L'assicurazione è prestata alla condizione che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato, laterizi e/o conglomerati artificiali

incombustibili, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

Gli enti assicurati possono trovarsi altresì contenuti in alloggi prefabbricati ed ubicazioni assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili (a titolo esemplificativo e non limitativo capannoni pressostatici e simili costruzioni).

POLIZZA FURTO

PREMESSA

Tra Azienda Sanitaria Locale TO4
in seguito denominata Assicurata

e la Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
in seguito denominata Società

Si stipula il presente atto per il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dall' Assicurata in conseguenza degli eventi previsti nelle apposite Sezioni che seguono, in base alle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto non derogate, ed in base alle Condizioni Particolari dattiloscritte, e più precisamente:

SEZIONE A - FURTO E RAPINA DI VALORI

SOTTOSEZIONE - FURTO E RAPINA DI VALORI NEI CASSETTI

SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI MERCI

SEZIONE C - FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI

**SEZIONE D – FURTO E RAPINA DI MATERIALE FARMACEUTICO PRESSO
MAGAZZINI ECONOMICI E FARMACEUTICI**

SEZIONE E – FURTO E RAPINA DI BENI MOBILI TRASPORTATI

SEZIONE A - B - SOMMA ASSICURATA

€ 260.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell' annualità assicurativa, gli enti in garanzia, con i limiti indicati alle singole Sezioni.

In caso di sinistro che interessi le sopra indicate sezioni si applicherà uno scoperto del 15% col minimo di Euro 2.500,00 salvo quanto diversamente indicato.

SEZIONE A - FURTO E RAPINA DI VALORI

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore a €26.000,00.

SOTTOSEZIONE - FURTO E RAPINA DEI VALORI NEI CASSETTI

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore a €260,00.

SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI MERCI

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti da furto e/o rapina di " Merci " avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a €55.000,00.

SEZIONE C - FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto; quanto sopra sia come servizio interno che esterno agli stabilimenti.

Ciò fino alla concorrenza della somma complessiva di € 100.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri avvenuti nel corso dell' annualità assicurativa.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a €26.000,00 per ciascun portavalori non nominativamente indicato.

SEZIONE D - FURTO E RAPINA DI MATERIALE FARMACEUTICO PRESSO MAGAZZINI ECONOMICI E FARMACEUTICI

La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 20.000, con un limite di indennizzo per sinistro di Euro 100.000 e con un limite di indennizzo per anno di Euro 200.000.

SEZIONE E – FURTO E RAPINA DI BENI MOBILI TRASPORTATI

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina dei beni mobili di proprietà dell'Azienda trasportati fuori della sede di servizio (sia che tali beni vengano portati manualmente dalle persone sia che vengano trasportati sul mezzo di servizio o di proprietà del personale autorizzato).

Tale garanzia è da prestarsi a favore di tutti i dipendenti e del legale rappresentante, direttore amministrativo e direttore sanitario.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a €2.600,00 e fino alla concorrenza della somma complessiva di € 26.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

PRECISAZIONI

FURTO: Come definito dall' art. 624 del Codice Penale

RAPINA : Come definito dall' art. 628 del Codice Penale

ESTORSIONE : Come definito dall' art. 629 del Codice Penale

DIPENDENTI: I Dipendenti, i Funzionari, gli Impiegati, gli Operai, gli Autisti, i Commessi, i Medici, i Professionisti e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

P.R.A. (primo rischio assoluto) : l' assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l' applicazione della regola proporzionale.

A parziale deroga delle Norme che regolano l' assicurazione, il valore del recupero spetterà all' assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

Si intendono sempre esclusi dalla garanzia i danni da misteriosa sparizione e da furto di oggetti in rame.

Il furto di apparecchiature elettroniche e/o elettromedicali viene prestato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 20.000 e con un limite di indennizzo per sinistro di Euro 100.000.

CONDIZIONI PARTICOLARI

GARANZIA RAPINA

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l' assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all' esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

FURTO CON DESTREZZA

La garanzia è estesa al furto commesso con destrezza ed alla misteriosa sparizione avvenuti all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato alla competente autorità pubblica.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto", senza applicazione della regola proporzionale, con il massimo risarcimento di € 10.000,00 per annualità assicurativa.

FURTO COMMESO DA DIPENDENTI

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, nonché gli indennizzi delle spese sostenute per le procedure di ammortamento dei titoli.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi, fissi ed inferriate posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi (inclusi vetri, lastre di cristallo, specchi), ivi comprese camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte, alle casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme ed ai punti gialli per la riscossione dei ticket in leasing all'Asl, in occasione di furto o rapina o estorsione consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000. Limite di indennizzo di Euro 5.000 per ogni Punto Giallo. Limite di indennizzo per evento di Euro 5.200,00.

GARANZIA PER OSPEDALI, CENTRI MEDICI E FARMACIE

Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali.

ENTI ALL' APERTO

Relativamente alla partita di cui alla Sez. B) , per i soli enti all' aperto, la Società corrisponderà all' Assicurato l' 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell' Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.

Pertanto in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' art. 19 delle C.G.A., senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato

FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

La garanzia comprende il caso che l' autore del furto, estraneo all' Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.

GARANZIA PER UFFICI

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone.

ATTI VANDALICI

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, comprese macchine in leasing, ed ai locali cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina o dell'estorsione, consumati o tentati. La garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 500.

COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all' accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L' accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l' Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L' indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

GARANZIA PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate possono anche essere incustoditi.

MEZZI DI CUSTODIA RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE A

Limitatamente alla garanzia furto l' assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per l' efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in mobili, armadi, armadi corazzati, cassaforti o registratori di cassa, cassette e camere di sicurezza, camere corazzate.

MEZZI DI CHIUSURA

L' assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l' efficacia del contratto, che ogni apertura verso l' esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a

meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetri antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Relativamente ai locali con chiusura non conforme a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, la Società in caso di sinistro corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità determinata ai sensi dell'art. 19 delle CGA verrà liquidata senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

FURTO COMMESSO IN OCCASIONE DI SCIOPERI E SOMMOSSE

La garanzia è estesa al furto commesso in occasione di scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio organizzato, tumulti popolari.

AMMANCHI

La Società si impegna a rifondere alla Contraente le somme dovute a deficienze di cassa per contanti o valori riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti o comunque reperite e verificatesi dopo la stipulazione della presente polizza, esclusivamente in quanto causate da involontario errore nella gestione del denaro.

Il massimo risarcimento è di € 52,00 per ciascuno dei punti di incasso situati nei reparti ed ambulatori dell'assicurato.

REINTEGRO AUTOMATICO

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente ed immediatamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro alla scadenza della successiva rata annuale.

COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati od agevolati anche da condotte gravemente colpose.

RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e i Direttori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
 - b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
 - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
 - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
 - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
 - f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
 - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
 - h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
 - i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
 - j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
 - k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

– rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

COMUNICAZIONI DELL' ASSICURATO

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell' Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione

SVILUPPO E CONTEGGIO DEL PREMIO (tassi e premi lordi)

SEZIONE A-B	Somma Assicurata	€ 260.000,00
	Tasso Lordo Annuo	40‰
	Premio Annuo Lordo	€ 10.400,00
SEZIONE C	Somma Assicurata	€ 100.000,00
	Tasso Lordo Annuo	25‰
	Premio Annuo Lordo	€ 2.500,00
SEZIONE D	Somma Assicurata	€ 200.000,00
	Tasso Lordo Annuo	135‰
	Premio Annuo Lordo	€ 27.000,00
SEZIONE E	Somma Assicurata	€ 26.000,00
	Tasso Lordo Annuo	60‰
	Premio Annuo Lordo	€ 1.560,00

Premio Annuo netto	Accessori	Imposte	Premio Totale lordo annuo
€ 33.914,11	0	€ 7.545,89	€ 41.460,00

Torino, 31/12/2014

IL CONTRAENTE

Il Dirigente
S.C. Patrimoniale
(Dott.ssa Celestina GALETTO)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 ASSICURAZIONI Divisione
LIVIO GLIA
 Agente Generale e Procuratore
 0225 - Torino Centro

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno 31/12/2014 in TORINO.

Formano parte integrante della polizza n. 20 fogli dattiloscritti.

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro 41.460,00 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi 31/12/2014.

L'agente /Esattore

[Firma]

ENTE: ASL TO4

CIG 6021374304 Agenzia 0225 Divisione La Fondiaria Polizza n. 02255104075.72
Decorrenza 31/12/2014 Differimento incasso 60gg
Broker MARSH S.p.A. Delegataria UNIPOLSAI divisione La Fondiaria
OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

Agenzia TORINO CENTRO 0225

email: comunicazioni@pec.gaglia.it

Il sottoscritto Livio GAGLIA, nato a Torino, Provincia di Torino, il 25/08/1951, in qualità di
Agente Generale Procuratore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione La Fondiaria,
dell'Agenzia Generale TORINO CENTRO (0225), corso Tassoni 25, 10143 TORINO,
C.F. GGLLV51M25L219J - P.I. 05342180014

DICHIARA

Di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 " Piano straordinario contro le mafie, e successive modifiche, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3 della citata legge, ed a tale fine comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato

- denominazione banca: **INTESA SANPAOLO S.p.A.**
- Sede: **Piazza Carlo Emanuele II 13/a TORINO (TO)**
- numero di conto **100000002017** - codice IBAN: **IT9810306901036100000002017**
- Intestazione **Gaglia Livio Agente Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Dati anagrafici della persona delegata ad operare sul medesimo conto:

Nome Fiorenza	Cognome Bracco	C.F. BRCFNZ53L70L219I
nato il 30/07/1953	a Torino provincia To	carica Procuratore
Nome Stefano	Cognome Gaglia	C.F. GGLSFN81M02L219U
nato il 02/08/1981	a Torino provincia To	carica Procuratore
Nome Silvestro	Cognome Pietrafesa	C.F. PTRSVS59P16L219Z
nato il 16/09/1959	a Torino provincia To	carica Subagente

Torino, 31 dicembre 2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione la Fondiaria
Agente Generale

PER RICEVUTA

Il Dirigente
S.C. Patrimoniale
(Dott.ssa Celestina GALETTO)